



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Gli algoritmi predittivi nell'amministrazione della giustizia di Monica Senior

Fu Leibniz, nel 1666, nella sua "Ars combinatoria", il primo a studiare scientificamente la calcolabilità del ragionamento giuridico, ma è solo negli anni '60, con lo sviluppo dell'informatica, che vengono elaborati i primi programmi in grado di riprodurre in maniera automatizzata la logica giuridica.

Oggi gli algoritmi predittivi non solo esistono, ma vengono concretamente applicati in ambito giudiziario: dalle *online dispute resolution* (ODR) alle cause commerciali, dagli arbitrati al diritto penale.


Non da noi, certo, ove avvocati e giudici ancora arrancano dietro fascicoli elettronici, PEC e firma digitale.

Ma negli Stati Uniti sì. Oltreoceano, ad esempio, gli algoritmi predittivi del rischio di recidiva vengono da decenni abitualmente utilizzati nella fase preliminare al giudizio per la determinazione della cauzione, in fase pre-decisoria per la valutazione dell'eventuale definizione del procedimento con una sentenza di probation (simile, ma non del tutto sovrapponibile, al nostro istituto della messa alla prova) ed in fase esecutiva per la valutazione della concessione della parole (equiparabile alla nostra liberazione condizionale).

Recentemente, però, con il caso Loomis, gli americani han fatto un salto di qualità.

Eric Loomis veniva arrestato nel 2013 per due reati che in Italia potremmo qualificare come ricettazione (di un'auto) e resistenza a pubblico ufficiale e successivamente condannato alla pena di sei anni di reclusione, una pena particolarmente severa determinata dalla corte distrettuale sulla base dell'alto punteggio (score) risultante a carico dell'imputato da COMPAS - *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions* -, un algoritmo predittivo di valutazione del rischio di recidiva.

Loomis impugnava la sentenza sostenendo che l'utilizzo da parte del Giudice di un algoritmo predittivo per addivenire alla pronuncia di condanna avesse violato le garanzie del giusto processo (*right to due process*) in quanto COMPAS è un algoritmo proprietario, il cui meccanismo di funzionamento - che si basa sulla raccolta e sull'elaborazione dei dati emersi dal fascicolo processuale e dall'esito di un test a 137 domande, a cui viene sottoposto l'imputato, riguardanti età, attività lavorativa, vita sociale, grado di istruzione, legami, uso di droga, opinioni personali e percorso criminale - non è pubblicamente noto e dunque la sua validità scientifica non è accertabile.



Nel luglio 2016 la Corte Suprema del Wisconsin, pronunciandosi sul ricorso di Loomis, ha dichiarato, all'unanimità, la legittimità dell'uso giudiziario di algoritmi che misurano il rischio di recidiva specificando, tuttavia, che lo strumento non può essere l'unico elemento su cui si fonda una pronuncia di condanna.

La profonda differenza tra il caso Loomis e l'applicazione ormai consolidata degli algoritmi predittivi del rischio di recidiva sta nel fatto che, per la prima volta, il programma COMPAS è stato utilizzato in fase di cognizione quale elemento determinante per un giudizio di condanna.

L'incidenza dell'algoritmo sulla vita dell'uomo nel caso Loomis è dunque di gran lunga superiore rispetto all'uso che ne veniva fatto in precedenza e, conseguentemente, i suoi effetti sono potenzialmente molto più pericolosi.

Comunque sia, il varco è stato aperto e, salvo un intervento della Corte Suprema, COMPAS verrà utilizzato anche in giudizio.

I fautori degli algoritmi predittivi nell'amministrazione della giustizia penale sottolineano come essi siano in grado di razionalizzare il processo decisionale estrapolando tutte le informazioni pertinenti al caso in modo molto più efficiente rispetto al cervello umano in tal modo garantendo un migliore equilibrio tra le contrapposte esigenze di riduzione della carcerazione e sicurezza pubblica e dunque una decisione più ponderata e razionale.

Sul fronte opposto, i detrattori rimarcano come gli algoritmi non facciano altro che enfatizzare i pro-

blemi di discriminazione sociale e razziale. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, da alcune analisi sul funzionamento degli algoritmi predittivi è emerso che gli imputati neri sono risultati avere uno score più alto rispetto a quello reale e che i non recidivi neri hanno quasi il doppio delle probabilità di essere erroneamente classificati come a rischio più elevato rispetto ai loro omologhi bianchi. È stato inoltre osservato che il più grosso limite degli algoritmi predittivi è rappresentato dal fatto che si basano su di un metodo statistico, per cui i punteggi di rischio sono correlati ad una probabilità di recidiva generica (calcolata su casi simili) ed non alla probabilità specifica che il soggetto a cui l'algoritmo viene applicato commetta in futuro un altro reato.

Quest'ultima considerazione coglie l'essenza della questione che può essere sintetizzata in una domanda: è socialmente accettabile depersonalizzare (con riferimento all'imputato, non al Giudicante) il procedimento logico che conduce ad una sentenza penale di condanna?

Per ora, quanto meno in Europa, ci rassicura il fatto che l'art.15 della direttiva 95/46/CE, confluito nell'art. 22 del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, stabilisce che ogni persona ha il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità.

Ma gli algoritmi predittivi sono forme primordiali di intelligenza artificiale e quindi sono un fenomeno irreversibile nell'evoluzione della nostra società: dovremo imparare a conoscerli, comprenderli, usarli e combatterli come qualsiasi altra componente delle nostre battaglie legali.

Il cuore è meglio dell'algoritmo

di Tommaso Servetto

L'articolo dell' Avv. Senior potrebbe essere una via per risolvere l'annoso problema dei tempi della giustizia in Italia: i tempi del processo tagliati da 5 anni a 5 minuti.

Basta un computer si imposta l'algoritmo si schiaccia il bottone e la pena è servita. I componenti della Corte di Appello non saranno più studiosi del diritto ma ingegneri del Politecnico che valuteranno la corretta impostazione dell'algoritmo e se il tentato omicidio sia la radice quadrata dell'omicidio o se il furto in appartamento sia il furto con destrezza al cubo.

Mi vien da dire: che IDDIO ci salvi dagli americani!

Il vero problema è che se non la smettiamo di fare la gara col tempo e di lamentarci della durata del processo arriveremo proprio a schiacciare il bottone, con buona pace per i principi di colpevolezza e tutela della buona fede.

Il Giudice, che potrebbe essere anche solo un perito elettronico, a fronte di un rapporto di polizia inserirà i dati nel computer, schiacerà il bottone e la riluttante macchina stamperà la sentenza passando così da 10 sentenze al mese a 100 sentenze al giorno.

Perdonate i miei voli fantagiuridici, ma il fatto è che io mi ostino a pensare, e credere, che il Giudice sia un umano con i limiti ma soprattutto i pregi dell'essere umano, che giudichi con intelligenza umana non artificiale ma anche con il cuore e che sia capace, quando è il caso, di assolvere qualcuno anche superando i rigorosi principi spesso enunciati dalla Corte di Cassazione; che non sia un tecnico irrogatore della pena, ma sia capace di capire la buona fede di cui spesso è portatore chi gli sta davanti imputato di un reato.

So che qualcuno obietterà che dopo oltre trent'anni di professione continuo ad essere ingenuo ma io sono cocciuto e continuo a pensarla così anche fregandomene dei tempi del processo se questi contribuiscono ad una giustizia giusta.

Del resto la saggezza del mio nonno mi insegnava due cose su cui è opportuno meditare: "la strada bella non è mai lunga" (la strada bella non è mai lunga), ma soprattutto con riferimento anche a minime aperture è bene ricordare che "duvertà la stra, fàita la carzà" (aperta la strada è fatta la carreggiata).

ANNO VII
N. 1 - FEBBRAIO 2017